



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE LL.PP.

Servizio Patrimonio-Sport

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL

COMUNE DI

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

(approvato con delibera C.C. n.º30 del 24.04.2014)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ART. 4 – FORME DI GESTIONE
- ART. 5 – INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
- ART. 6 – TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI
- ART. 7 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 8 – AVVISO PUBBLICO
- ART. 9 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE
- ART.10 – AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO
- ART.11 – CONTENUTI E RAPPORTO DI CONCESSIONE
- ART.12 – IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI
- ART.13 – DIRITTO/DOVERE ALL'INFORMAZIONE
- ART.14 – ONERI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI
- ART.15 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
- ART.16 – MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART.17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- ART.18 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI
- ART.19 – PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO
- ART.20 – POLIZZE ASSICURATIVE
- ART.21 – MODALITA' DI CONTROLLO
- ART.22 – DURATA E RINNOVO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
- ART.23 – SOSPENSIONE
- ART.24 - RECESSO
- ART.25 - RISOLUZIONE DAL RAPPORTO CONCESSORIO
- ART.26 - CONTENZIOSO

TITOLO III – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ART.27 – TIPOLOGIA UTENTI
- ART.28 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIANTI
- ART.29 – TARIFFE DI UTILIZZO, CANONI E CAUZIONI
- ART.30 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEGLI UTENTI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART.31 – NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
- ART.32 – ENTRATA IN VIGORE
- ART.33 – SANZIONI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

Con il presente Regolamento il Comune di San Michele al Tagliamento disciplina la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali, di proprietà o in disponibilità, dettandone i principi e indicandone le modalità e le procedure, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dalla Legge 289/2002, così come modificata dalla Legge 311/2005, non avendo ancora la Regione Veneto delegata in proposito provveduto a emanare apposita normativa.

ART.2 – FINALITA'

Gli impianti sportivi comunali, di proprietà o in disponibilità e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e didattica, al fine di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Il Comune di San Michele al Tagliamento inoltre intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli organismi a esso preposti, quali società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affidando a tali soggetti, in via preferenziale, la gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e la progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse a titolo gratuito.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, l'attività motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza; viene inclusa altresì in questa definizione l'attività motoria/sportiva per le Scuole;
- b) attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui ai commi precedenti e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse e per l'integrità delle strutture e delle attrezzature, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive.

ART.3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali, di proprietà o in disponibilità, si distinguono in impianti di rilevanza comunale, impianti di rilevanza locale e impianti di rilevanza scolastica.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale.

Tutti gli altri impianti ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono classificati come impianti di rilevanza locale e impianti di rilevanza scolastica.

Alla data di adozione del presente Regolamento, rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza comunale quelli di seguito indicati :

- Impianto sportivo di Bibione, campo di calcio principale con relative tribune e impianto di illuminazione, campo di sfogo per allenamenti, servizi, area per atletica leggera e pista di atletica;
- Impianto sportivo di Cesarolo, campo di calcio principale con relative tribune e impianto di illuminazione, campo di sfogo per allenamenti, servizi;
- Impianto sportivo del Capoluogo, campo di calcio principale con relative tribune e impianto di illuminazione, campo di sfogo, servizi e pista di atletica;
- Impianto sportivo di Malafesta, campo principale e impianto di illuminazione, campo di sfogo con relativi servizi;
- Palazzetto dello sport di San Giorgio al Tagliamento;
- Palazzetto dello sport di Bibione;

Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza locale quelli di seguito indicati:

- Impianto sportivo di San Giorgio al Tagliamento, campo di calcio principale con relative tribune ed impianto di illuminazione, servizi, campo di sfogo.

Rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza scolastica quelli di seguito indicati:

- Palestra scuole medie del Capoluogo;
- Palestra scuole elementari del Capoluogo;
- Palestra scuola media di Cesarolo.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione saranno classificati secondo le suddette tipologie, con atto della Giunta Comunale, giunta che potrà variare al modificarsi dell'attuale situazione anche la classificazione come sopra effettuata degli impianti esistenti o la loro diversa fruizione.

TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART.4 – FORME DI GESTIONE

Il Comune di San Michele al Tagliamento gestisce gli impianti sportivi, di proprietà o in disponibilità, di cui al precedente art. 3 nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e ubicazione dell'impianto e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) in forma indiretta tramite affidamento a società appositamente costituite da associazioni sportive partecipanti ai campionati nazionali professionistici, o da società partecipate dal Comune, ex art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) tramite la concessione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- d) tramite la concessione a terzi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento;

La gestione degli impianti sportivi, di proprietà o in disponibilità, deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in concessione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate e autorizzate, concordando con il gestore in modo tale da non turbare il calendario delle attività previste dallo stesso.

Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella concessione specifica di cui ai successivi articoli.

ART. 5 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

L’affidamento in gestione di un Impianto Sportivo, di proprietà o in disponibilità, ad un soggetto concessionario, deve avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) garanzia di apertura dell’impianto sportivo a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta;
- c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- d) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;
- e) scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticata nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici;
- g) valutazione della convenienza economica dell’offerta (canone offerto all’Amministrazione proprietaria)
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione.

ART.6 - TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI

Ai sensi del comma 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002, così come modificata dalla Legge 311/2004, qualora il Comune non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, di proprietà o in disponibilità, ne affida la gestione, in via preferenziale, a:

- 1-società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - 2-enti di promozione sportiva e società a loro affiliate;
 - 3-associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- E’ data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata.
Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive affidatarie

ART.7 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le procedure di affidamento della gestione in concessione a terzi, sono le seguenti:

- a) selezione pubblica: per gli impianti classificati di rilevanza comunale e di rilevanza locale;
- b) trattativa privata: per gli impianti classificati di rilevanza scolastica e per i casi previsti dall’art. 4 comma 1, lettera b).

ART.8 AVVISO PUBBLICO

L’avviso pubblico deve contenere, oltre all’indicazione dell’impianto da affidare in gestione, l’informazione sulle discipline sportive praticabili nello stesso, i soggetti ammessi a gara e i requisiti che gli stessi devono possedere, le garanzie che gli stessi devono presentare, le modalità e i

termini di partecipazione, la durata massima prevista ed eventuali possibilità di rinnovo, lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti fra l'Ente proprietario e il gestore e ogni altro elemento ritenuto opportuno in relazione alla singola procedura. L'avviso deve contenere inoltre, rispetto ai requisiti dei soggetti ammessi a gara, la specifica dell'assenza di debiti nei confronti del comune di San Michele al Tagliamento, oppure, laddove fossero presenti ancora pendenze, la presentazione di un piano che dimostri le modalità per l'estinzione delle stesse.

ART. 9 VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE

La valutazione dei progetti di gestione avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto dirigenziale, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dall'avviso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO

L'aggiudicazione e il conseguente affidamento avviene con specifico provvedimento dirigenziale a cui segue la stipula dell'atto concessorio secondo quanto indicato nell'avviso, da integrarsi con quanto proposto dal soggetto aggiudicatario nel progetto.

ART.11 CONTENUTI DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

L'atto di concessione contiene i seguenti elementi:

1. indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
2. la durata prevista ed eventuali possibilità di rinnovo;
3. riserva di accesso gratuito per il Comune e per le Istituzioni scolastiche;
4. riguardo alle tariffe da applicarsi nei confronti degli utilizzatori, vi è l'obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dall'Amministrazione comunale sia rispetto ai criteri applicativi che alla misura tariffaria.
5. in materia di canone d'utilizzo, obbligo del gestore a conformarsi a quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
6. divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa;
7. identificazione degli oneri a carico del gestore, quali, di norma, le utenze (Enel-acqua-gas-gasolio), salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale preveda, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta, l'ordinaria manutenzione, la custodia, le pulizie;
8. identificazione degli oneri a carico del Comune di San Michele al Tagliamento, quali, di norma, la straordinaria manutenzione delle strutture;
9. indicazioni in materia di interventi di miglioria da apportate e rispetto norme vigenti ed adeguamenti impianti;
10. indicazione delle modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
11. obbligatorietà da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione;
12. determinazione delle penali in caso di inadempienza;
13. modalità di recesso dal titolo concessorio, sia da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, sia da parte della società sportiva;
14. regolamentazione dell'utilizzo spazi pubblicitari;
15. adempimenti per la tracciabilità dei pagamenti art.3 legge 13.10.2010 n° 136 e successive modificazioni;
16. altri eventuali elementi ritenuti necessari per lo specifico rapporto concessorio.

Per quanto non espressamente previsto nella concessione opera il rinvio alle norme del Codice civile in materia. Le eventuali spese connesse alla stipula dell'atto concessorio, che sarà redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, saranno a carico dei soggetti gestori.

ART. 12 – IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI

L'affidamento e il conseguente utilizzo degli impianti sportivi annessi a edifici scolastici (palestre e palazzetti) avverrà di norma in orari extrascolastici, salva diversa disponibilità da concordare con il Dirigente Scolastico, con provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Servizio preposto del Comune, con le tariffe che verranno approvate ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

ART. 13 – DIRITTO/DOVERE ALL'INFORMAZIONE

Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione e informazione relativa all'impianto stesso.

ART. 14 – ONERI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Il Concessionario, per la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri diretti e indiretti, secondo le caratteristiche dello stesso e quanto stabilito e specificato nel capitolato di gara e/o convenzione:

- a) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali a esso annessi;
- b) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
- c) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 16, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- d) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- e) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- f) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996; anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario
- g) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), con massimali e altre caratteristiche da valutarsi sulla base delle diverse tipologie di impianto;

Il Concessionario è inoltre tenuto a individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

Il Comune di San Michele al Tagliamento si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria, come meglio specificato all'art. 17 del presente regolamento, che non derivino da danneggiamenti da parte degli utilizzatori dell'impianto o dal Concessionario stesso.

Gli orari di utilizzo degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con obbligo di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il concessionario è tenuto a impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi e a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa o anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti e alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione. Sarà compito del "responsabile dell'impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune,

anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto a eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Concessionario i lavori di minuta manutenzione, consistenti in:

- a) interventi di riparazioni sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.
- b) esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità.
- c) gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.).
- d) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la sfalcatura dell'erba e il taglio delle siepi.

Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione

Il concessionario deve provvedere annualmente, all'inizio di ogni stagione sportiva (agosto-settembre), a predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto; nella relazione dovranno essere indicati anche tutti gli interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti nell'anno sportivo trascorso.

ART.17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fanno carico al Comune di San Michele al Tagliamento, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "responsabile dell'impianto" dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile a evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria delle strutture entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Settore Lavori Pubblici competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 18 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

Il soggetto gestore, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 19 – PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

ART. 20 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è tenuto alla stipula di polizze assicurative per il proprio personale, per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone, beni immobili e mobili.

Le polizze assicurative richieste e i massimali da assicurare saranno specificati nel capitolato di gara e potranno variare sulla base delle diverse tipologie degli impianti.

ART. 21 – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune di San Michele al Tagliamento, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e in particolare:

- a) rispetto delle clausole convenzionali;
- b) pluralismo dell'utenza;
- c) partecipazione degli utenti svantaggiati;
- d) fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.

ART. 22 – DURATA E RINNOVO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La durata dei rapporti concessori varrà dalla firma dell'atto per cinque anni. Dopo tale data l'Amministrazione comunale valuterà se rinnovare i titoli concessori, o se attuare nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 7.

ART.23 – SOSPENSIONE

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione degli impianti sportivi:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d) per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata ai soggetti gestori con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune ai soggetti gestori e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

ART.24 – RECESSO

E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un congruo preavviso entro il 30 giugno di ogni anno di validità, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio.

ART.25 – RISOLUZIONE DAL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 18 mesi;
- b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario;
- c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.

Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 26 -CONTENZIOSO

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti e, ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

TITOLO III – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 27 – TIPOLOGIA DI UTENTI

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società, gruppi e associazioni sportive, alle scuole e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di San Michele al Tagliamento, a gruppi spontanei di cittadini residenti.

Gli impianti, se disponibili in quanto non richiesti dalle associazioni di cui al comma 1, potranno anche essere concessi in uso a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di San Michele al Tagliamento, o a cittadini anche singoli.

Il gestore dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito agli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate,
- b) ad altre Istituzioni pubbliche (ASL, Società della Salute, etc.) e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
- c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

Per taluni impianti messi in appalto il soggetto gestore sarà tenuto a stabilire forme e modalità di apertura al pubblico dell'impianto per la fruizione libera degli spazi dell'impianto, indipendentemente dall'attività sportiva realizzata nello stesso.

ART. 28 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o dati in concessione a terzi, per l'intera stagione agonistica devono presentare apposita istanza al Comune entro il mese di giugno di ciascuno anno.

Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra sportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Le istanze da presentare redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o attrezzature.

L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale che darà comunicazione anche al soggetto concessionario.

ART. 29 – TARIFFE DI UTILIZZO, CANONI E CAUZIONI

Le tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi, il canone annuale per gli impianti dati in concessione ed eventuali cauzioni, sono stabilite dal Comune con delibera della Giunta Comunale, differenziate per tipo di impianto, fasce di utenza e uso diurno o notturno.

Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questo introiterà per l'utilizzo dell'impianto ed in particolare:

- a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- c) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con i soggetti gestori degli impianti, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.

In ordine agli introiti e attività relativi ai punti a), b) e c) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia e il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali a essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:

a) la tariffa per l'utilizzo occasionale degli impianti dovrà essere versata prima dell'uso;

b) la tariffa per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) dovrà essere versata: entro il mese di gennaio per il periodo settembre-dicembre, ed entro il mese di luglio per il periodo gennaio-giugno;

c) sono esentati dal pagamento della tariffa d'uso le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) eventuali società e manifestazioni indicate dal comune con apposita delibera giunta.

Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe/canoni dovuti oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, fermo restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

ART. 30 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEGLI UTENTI

Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare calzature e indumenti conformi alla disciplina praticata.

Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti dopo l'utilizzo, indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Il Comune o il gestore/concessionario ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono in alcun modo di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

Gli utenti sono tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore/concessionario ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.

Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extra sportive, è vietato l'accesso al pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

L'accesso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extra sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati all'Albo Pretorio Comunale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Restano salve le convenzioni stipulate o prorogate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento laddove la validità delle stesse risulti in linea con quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato quello in vigore attualmente approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 26/11/2008.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

ART. 33 – SANZIONI

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha la facoltà di applicare una penale. La misura minima e massima della penale è determinata in € 100,00 e € 500,00 per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, mentre per gli impianti affidati a soggetti terzi sarà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione.

Nei casi più gravi il Comune potrà altresì sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso fermo restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati

